

# Rapporto al messaggio 3748

Della Commissione della legislazione sul messaggio 5 febbraio 1991 concernente la legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimenti

IL PRESENTE RAPPORTO ANNULLA E SOSTITUISCE QUELLO PRECEDENTEMENTE DISTRIBUITO

## 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

### A. In ordine

Il presente rapporto riprende le argomentazioni già esposte dal precedente relatore on. Luciano Giudici e accettate dalla Commissione della legislazione in data 4 ottobre 1991. In proseguio di tempo la Commissione ha voluto ancora sottoporre a verifica alcuni articoli della legge per evitare eventuali collisioni con le leggi federali e con l'ordinanza cantonale.

### B. Nel merito

La Commissione condivide pienamente i motivi che hanno portato alla redazione di questo disegno di legge. Questa proposta legislativa esaustiva ed articolata permetterà, se approvata, di ovviare all'attuale regolamentazione assai lacunosa, e creerà chiarezza legislativa e sicurezza giuridica in un campo, quello del reclamo all'Autorità di vigilanza in materia di LEF, al quale sempre più spesso si fa ricorso in una società, quella ticinese attuale, ad elevata terzizzazione. L'avanprogetto federale di revisione della LEF prevedeva di completare l'art. 15 cpv. 2 LEF dando la competenza specifica al Tribunale federale di regolare mediante un'ordinanza la procedura di reclamo davanti alle autorità cantonali di sorveglianza. Un progetto preliminare d'ordinanza era del resto stato proposto dalla Commissione d'esperti, unitamente a quello della LEF (dicembre 1981).

Nel frattempo il Consiglio federale ha però rinunciato ad una regolamentazione uniforme di questa procedura, prevedendo invece norme minime cui i Cantoni dovranno adeguarsi. E' da prevedere che in futuro la competenza resterà ancora ai Cantoni.

La Commissione ritiene quindi che questo progetto di legge debba essere concretizzato al più presto, poiché non si sa quale sarà il destino della revisione della LEF e quali i tempi della sua attuazione. La Commissione ha cercato però, nel limite del possibile, di tener conto in questo progetto di quanto è stato proposto a livello federale.

## 2. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

La Commissione si limita quindi alle considerazioni essenziali, rinviando per il resto al già esaustivo messaggio governativo.

### - art. 1 cpv. 2

#### Modifica redazionale

"Con organi di esecuzione e fallimento si intendono segnatamente (...)".

### - art. 2

Nessun commento.

### - art. 3

#### Modifica redazionale

"La Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, è competente per l'evasione del reclamo."

### - art. 4

Nessun commento.

**- art. 5**

Il rinvio alla legge cantonale di procedura per le cause amministrative (RL II - 77 ,= LPAm) ha una portata limitata poiché il progetto è esaustivo in quasi tutti i punti. Visto che le disposizioni della LPAm, applicabili a titolo sussidiario, risultano essere in definitiva assai poche (in particolare gli art. 10, 32, 33), ci si poteva forse limitare ad un rinvio espresso a queste norme. Il rinvio sussidiario espresso alla LPAm non dovrebbe comunque creare difficoltà, essendo del resto un metodo legislativo normalmente usato.

**- art. 6**

Precisa l'art. 8 dell'Ordinanza per la procedura di reclamo in tema di esecuzione e fallimenti dell' 11.10.1946 con la sola aggiunta del concetto di "fatti procedurali rilevanti": in particolare la Commissione ha discusso se sia opportuno introdurre questo concetto nel testo legislativo o se non sia il caso, per maggior chiarezza, di precisare quali siano i fatti procedurali rilevanti ai quali il legislatore fa riferimento. La Commissione ha deciso di non modificare l' articolo così come proposto dal messaggio poiché lo stesso rispecchia le direttive federali che ne impediscono un' eventuale scorretta interpretazione. Per principio indiscusso di tecnica legislativa è d' altronde opportuno, in casi di questa natura, evitare elencazioni esaustive pregiudizievoli di futuri sviluppi. L' organizzazione degli uffici va lasciata, come tutt' ora, agli stessi, essendo i "fatti procedurali rilevanti" non tanto per la causa, bensì semplicemente per il buon andamento della procedura (vedi segnatamente questione di classificazione, organizzazione degli uffici, di notifiche internazionali, di traduzione di atti, ecc.).

**- art. 7**

Codifica i principi degli art. 8-9 LPAm.

**- art. 8**

Il computo dei termini si fa secondo i principi enunciati agli art. 31-32 LEF, che corrispondono del resto all' art. 10 LPAm. Per quanto riguarda la nozione di notizia si rimanda all' art. 17 cpv. 2 LEF: il principio è già di conseguenza definito ed esiste giurisprudenza in materia nonché unità di espressione.

**- art. 9**

Si introduce il termine temerario, conforme alla giurisprudenza del TF e viene stralciato il termine "segnatamente".

**- art. 10**

Vengono proposte le seguenti modifiche redazionali:

**- art. 10.cpv. 1**

"Se con il reclamo viene chiesto l' effetto sospensivo, l' organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all' autorità di vigilanza il reclamo con l' incarto completo e il suo preavviso sull' effetto sospensivo."

**- art. 10 cpv. 2**

"Deciso sull' effetto sospensivo, l'autorità di vigilanza retrocede l'incarto all'organo di esecuzione e fallimento per l'istruttoria preliminare".

**- art. 11**

Precisa l'art. 2 dell'Ordinanza attuale.

**- art. 12**

Nessuna osservazione.

**- art. 13**

Il rinvio all' istituto delle ferie previsto dalla LEF evita eventuali interpretazioni scorrette (art. 56 LEF).

**- art. 14-18**

Nessuna osservazione.

**- art. 19**

Per i termini previsti dalla legge e per quelli fissati dal giudice è ammessa la restituzione in intero , e ciò per costante giurisprudenza federale (applicazione per analogia dell' art. 35 OG). Ciò corrisponde del resto all' art. 12 LPAm che rinvia agli art. 137-139 CPC.

**- art. 19 cpv. 4**

La Commissione ha discusso inoltre della genericità della norma , in particolare per quanto attiene al concetto di comportamento processuale delle parti. La Commissione ritiene di non modificare il capoverso e di proporre l' accettazione così come proposto dal messaggio. Infatti la norma rispecchia i concetti comuni del diritto processuale , sia amministrativo che civile. Sulla sua genericità , inevitabile , va detto che sarà compito della giurisprudenza definire concretamente la portata : l' aderenza del concetto alla normativa federale evita tuttavia in futuro delle interpretazioni scorrette. Per quanto concerne la valutazione del comportamento processuale delle parti , conformemente all' art. 40 della legge di procedura civile e penale , l'autorità procede secondo il suo libero convincimento.

**- art. 20**

Corrisponde sostanzialmente alla normativa dell' art. 19 LPAm.

**- art. 20 cpv. 3**

La Commissione si è particolarmente soffermata sulla norma prevista al cpv. 3 , proponendone lo stralcio. La Commissione ritiene infatti che l' affidare atti istruttori sul reclamo all' ufficiale e al supplente dell' UEF competente per territorio sia in contrasto con il principio del diritto amministrativo (art. 58 LPAm) secondo cui "il ricorso non deve essere trattato dal funzionario che ha istruito il procedimento di prima istanza." Inoltre affidare atti istruttori relativi al reclamo ad un ufficiale dell' UEF può costituire una violazione del principio di indipendenza e imparzialità , sia sul piano dell' apparenza che sul piano del merito. Tale principio è previsto anche dalla CEDU.

**- art. 21**

Nessuna osservazione.

**- art. 22**

Il progetto preliminare d' ordinanza federale concernente la procedura di reclamo (dicembre 1981) prevedeva che "l' autorité de surveillance ne peut pas aller au delà des conclusions des parties" , eccetto nel caso di decisione nulla secondo l' art. 22 cpv. 1 avamprogetto LEF (vedi art. 5 cpv. 1). La reformatio in peius era pertanto prevista solo in caso di decisione nulla. Questa limitazione trova l' approvazione della Commissione , poichè l' interesse pubblico e l' interesse dei terzi sono salvaguardati sufficientemente dalla nozione di nullità (vedi art. 22 avamprogetto LEF , che codifica la giurisprudenza attuale concernente la nozione di "nullità"). La Commissione propone quindi la modifica dell' articolo.

**- art. 23-25**

Nessuna osservazione.

**- art. 26 lett.a)**

La norma proposta corrisponde sostanzialmente all' art. 136 lett. d) OG.

**- art. 26 lett.c)**

La norma si giustifica per evidenti ragioni pratiche poichè consente di evitare il ricorso di diritto pubblico al TF : si tratta di una soluzione pragmatica , economica , che accelera i tempi di procedura.

**- art. 27**

Nessuna osservazione.

**- art. 28**

Viene inserito il nuovo cpv. 2 del seguente tenore :

"La domanda è notificata alle parti che , entro il termine di dieci giorni , possono inoltrare le loro osservazioni." Il cpv. 2 diventa cpv. 3.

**- art. 29-31**

Nessuna osservazione.

**- art. 32**

E' aggiunto il seguente cpv. 3 :

"Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni".

**- art. 33 cpv. 2**

Il concetto di interpretazione contenuto nel cpv. 2 riprende quello espresso dall' art. 145 cpv. 1 OG.

**- art. 34**

La data utile in cui i reclami si reputano "introdotti" è quella prevista all' art. 8 cpv. 3 del progetto (che precisa l' art. 32 LEF).

**- art. 35-36**

Nessuna osservazione.

Per quanto precede e per quanto esposto nel messaggio governativo , si propone l'approvazione del disegno di legge annesso al presente rapporto con le modifiche proposte dalla Commissione.

**Per la Commissione della legislazione:**

Antonio Galli , relatore

Bernasconi - Brunoni - Catenazzi -

Fiori - Lepori Bonetti - Lepori -

Colombo Simoneschi-Cortesi -

Staffieri - Verda.

Disegno di

## LEGGE

sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento.

### Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 febbraio 1991 n. 3748 del Consiglio di Stato ,

**d e c r e t a :**

## TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE E COMPETENZA

### Articolo 1

#### Campo di applicazione

1 La legge si applica ai procedimenti di diritto esecutivo federale che hanno determinato un provvedimento da parte di un organo di esecuzione e fallimento.

2 Con organi di esecuzione e fallimento si intendono segnatamente :

- a) l'ufficio di esecuzione e l'ufficio del fallimento ;
- b) l'adunanza dei creditori nel fallimento ;
- c) l'amministrazione speciale del fallimento ;
- d) il commissario del concordato ;
- e) il liquidatore nel concordato con abbandono dell' attivo.

### Articolo 2

#### Oggetto

La legge regola il reclamo:

- a) contro ogni provvedimento contrario alla legge federale sull' esecuzione e sul fallimento ; b) contro ogni provvedimento inopportuno ;
- c) per denegata o ritardata giustizia.

### Articolo 3

#### Competenza

La Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d' appello , quale autorità di vigilanza , è competente per l' evasione del reclamo.

### Articolo 4

#### Trasmissione d'ufficio

1 L'autorità cantonale incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione al reclamante.

2 I termini si reputano osservati se lo erano quando l'atto è stato insinuato all'autorità incompetente.

### Articolo 5

#### Diritto suppletorio

In tutti i casi per i quali la presente legge non contiene disposizioni speciali sul procedimento, si applica la legge di procedura per le cause amministrative.

### Articolo 6

#### Registro dei reclami

L'ufficio di esecuzione e l' ufficio del fallimento terranno aggiornato un apposito registro dei reclami con i fatti procedurali rilevanti.

## TITOLO II - NORME GENERALI DI PROCEDURA

### Articolo 7

#### Reclamo

a) Forma:

1 L'atto di reclamo deve essere presentato in forma scritta all'organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato , in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l'organo e per l'autorità di vigilanza).

2 Va redatto in lingua italiana , firmato dalla parte o dal suo rappresentante: in questo caso va unita la procura.

3 L'atto deve indicare:

- a) le domande;
- b) la motivazione , anche sommaria;
- c) i mezzi di prova.

4 Devono essere prodotti:

- a) il provvedimento impugnato;
- b) la busta d' intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica;
- c) i mezzi di prova già disponibili.

5 Se mancano la firma di una parte , di un patrocinatore legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione o non redatti in lingua italiana , è fissato un termine perentorio , non superiore a quello di reclamo , per rimediare , con la comminatoria che altrimenti l' atto non sarà preso in considerazione e il reclamo sarà dichiarato irricevibile.

6 Gli atti illeggibili , sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata , con l'invito a rifarli e con la comminatoria di cui al cpv. 5.

## **Articolo 8**

### **b) Termini**

1 Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ha avuto notizia del provvedimento.

2 Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.

3 Il reclamo , come ogni altro atto processuale , deve pervenire all' autorità competente , o essere stato consegnato alle PTT svizzere o ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all' estero , l' ultimo giorno del termine al più tardi.

4 E' ammesso in ogni tempo il reclamo per denegata o ritardata giustizia.

## **Articolo 9**

### **c) Istruttoria preliminare**

1 L'organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all'autorità di vigilanza una copia , anche se non rispettosa delle forme procedurali , del reclamo per conoscenza.

2 L'autorità di vigilanza , ricevuto un reclamo , può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è temerario.

3 L'organo di esecuzione e fallimento fisserà alle parti interessate un termine non superiore a quello di reclamo per presentare le loro osservazioni.

4 Per le osservazioni valgono le formalità dell' art. 7 : esse vanno notificate alle parti interessate dall'organo di esecuzione e fallimento.

5 Presentate dalle parti le osservazioni o scaduto il termine per produrle , l'incarto è trasmesso entro un termine pari a quello di reclamo all' autorità di vigilanza con le osservazioni dell' organo di esecuzione e fallimento.

## **Articolo 10**

### **d) Effetto sospensivo**

1 Se con il reclamo viene chiesto l'effetto sospensivo , l'organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all' autorità di vigilanza il reclamo con l'incarto completo e il suo preavviso sull'effetto sospensivo.

2 Deciso sull'effetto sospensivo , l'autorità di vigilanza retrocede l'incarto all'organo di esecuzione e fallimento per l'istruttoria preliminare.

3 E' in facoltà dell' autorità di vigilanza concedere l'effetto sospensivo anche se non richiesto.

## **Articolo 11**

### **e) Effetto devolutivo**

1 Il reclamo esplica effetto devolutivo.

2 Entro il termine dell' art. 9 cpv. 5 per la trasmissione delle osservazioni , l'organo di esecuzione e fallimento è ancora legittimato ad annullare o modificare il provvedimento , previa notifica di un nuovo provvedimento alle parti interessate e all' autorità di vigilanza : in tal caso dovrà essere espressamente menzionato il diritto di nuovo reclamo.

## **Articolo 12**

### **Ulteriore scambio di allegati**

L'autorità di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti interessate e l'organo di

esecuzione e fallimento ad un'udienza.

### **Articolo 13**

#### Ferie

Come ferie valgono quelle stabilite dalla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

### **Articolo 14**

#### Notificazioni

1 Alle notificazioni si applicano le corrispondenti norme della procedura civile (art. da 120 a 126 CPC) , riservate le norme relative alla legge federale sull' esecuzione e sul fallimento.

2 L'invio per raccomandata è il mezzo di notifica usuale.

3 Tosto iniziata la procedura , il reclamante e le altre parti interessate devono predisporre a ricevere le notifiche degli atti connessi.

### **Articolo 15**

#### Rappresentanza processuale

La rappresentanza processuale è riconosciuta:

- a) a chi detiene una rappresentanza legale ;
- b) agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti;
- c) ai fiduciari con l' autorizzazione cantonale.

### **Articolo 16**

#### Spese processuali

1 La procedura di reclamo come pure quella di revisione e di interpretazione sono gratuite.

2 Alla parte che usa di malafede o di procedimenti temerari possono essere addossate le spese processuali.

### **Articolo 17**

#### Indennità alle parti

Nella procedura di reclamo come pure in quella di revisione e di interpretazione non è riconosciuta alcuna indennità alle parti.

### **Articolo 18**

#### Indennità ai testi e ai periti

Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria.

## **TITOLO III - ISTRUZIONE PROBATORIA**

### **Articolo 19**

#### Accertamento della fattispecie e applicazione del diritto

1 L'autorità di vigilanza accerta d' ufficio i fatti , non è vincolata alle domande di prova delle parti , valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d' ufficio il diritto.

2 Le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso.

3 Delle discussioni istruttorie e delle assunzioni di prove , da svolgersi in contraddittorio , deve essere tenuto verbale.

4 Va tenuto conto del comportamento processuale delle parti , ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale , di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti.

### **Articolo 20**

#### Prove

1 La verità di un fatto viene accertata in giudizio mediante :

- a) l'ammissione delle parti ;
- b) i documenti ;
- c) i testimoni ;
- d) l'ispezione ;
- e) le perizie ;
- f) l'interrogatorio formale delle parti.

2 Sulle modalità dell'assunzione delle prove si applicano le corrispondenti norme della procedura civile.

## TITOLO IV - SENTENZE

### Articolo 21

#### Formalità

1 Le sentenze dell' autorità di vigilanza sono pronunciate in nome della Repubblica e Cantone del Ticino

2 Esse devono , a pena di nullità , contenere :

- a) il luogo , il giorno , il mese e l' anno in cui furono pronunciate ;
- b) l'indicazione del nome dei giudici che presero parte alla decisione nonché del segretario;
- c) l'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti o patrocinatori ;
- d) le domande ;
- e) l' esposizione dei motivi di fatto e di diritto ;
- f) i dispositivi ;
- g) la firma del presidente e del segretario nonché il bollo d' ufficio.

3 La sentenza che ammette il reclamo può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all' organo di esecuzione e fallimento per nuovo giudizio come ai considerandi.

### Articolo 22

#### Decisione

Il giudizio dell' autorità di vigilanza non può andare oltre le conclusioni delle parti , salvo in caso di nullità della decisione oggetto di reclamo.

### Articolo 23

#### Notificazione

La cancelleria procede entro dieci giorni ,ridotti a cinque nell' esecuzione cambiaria , alla notificazione delle copie alle parti interessate e all' organo di esecuzione e fallimento.

### Articolo 24

#### Esecutività

1 Le sentenze dell'autorità di vigilanza sono esecutive dal giorno successivo a quello della notificazione.

2 E' riservato l'effetto sospensivo dell' art. 36 della legge federale sull' esecuzione e sul fallimento.

## TITOLO V - RIMEDI DI DIRITTO

### Articolo 25

#### Rimedi di diritto

I rimedi di diritto sono:

- a) la revisione ;
- b) l'interpretazione.

### Articolo 26

#### La revisione

a) Motivi:

Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza e dato il rimedio della revisione:

- a) se l'autorità non ha considerato , per inavvertenza , fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie ;
- b) se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell' esecuzione o del provvedimento ;
- c) se una parte non è stata sentita.

### Articolo 27

#### b) Forma

1 La domanda di revisione deve essere presentata in forma scritta e in lingua italiana in tante copie quante sono le parti interessate più due.

2 L'atto deve contenere:

- a) l'indicazione dell'autorità di vigilanza cui l'atto è diretto ;
- b) l'indicazione esatta delle parti e del loro domicilio ;

- c) l'indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede la revisione ;
- d) le domande ;
- e) la motivazione ;
- f) l'indicazione dei fatti e dei mezzi di prova , nell'ipotesi dell' art. 26 lett. b) ;
- g) la firma di chi chiede la revisione o del suo rappresentante.

3 Devono essere prodotti :

- a) la sentenza impugnata ;
- b) la busta d'intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica ;
- c) i mezzi di prova , nell'ipotesi dell' art. 26 lett. b).

4 La domanda di revisione ( nulla se mancano le formalità di cui al cpv. 2 lett. d) , e) , g.) di questo articolo nonché) quelle del cpv. 2 lett. f) nell' ipotesi dell' art. 26 lett. b).

## **Articolo 28**

### c) Termini

1 La domanda di revisione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all' autorità di vigilanza che ha giudicato.

2 La domanda è notificata alle parti che , entro il termine di dieci giorni , possono inoltrare le loro osservazioni.

3 Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.

## **Articolo 29**

### d) Effetti

1 La domanda di revisione ha effetto sospensivo soltanto per decreto del presidente dell'autorità di vigilanza.

2 L'autorità di vigilanza che accoglie la domanda di revisione annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia nuovamente sulla lite.

3 Non è motivo di esclusione o di ricusa 1' aver deciso il reclamo.

## **Articolo 30**

### L'interpretazione

a) Motivi:

Se in una decisione dell' autorità di vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri , o se essi contengono errori di redazione o di calcolo , l'autorità li interpreta o li rettifica.

## **Articolo 31**

### b) Forma

1 La domanda di interpretazione deve essere presentata in forma scritta e in lingua italiana in tante copie quante sono le parti interessate più due.

2 L'atto deve contenere, sotto pena di nullità :

- a) l'indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede l' interpretazione;
- b) la motivazione;
- c) la firma di chi chiede l' interpretazione o del suo rappresentante.

## **Articolo 32**

### c) Termini

1 La domanda di interpretazione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all'autorità di vigilanza che ha giudicato.

2 La domanda può essere notificata alle parti , che entro il termine di dieci giorni possono inoltrare le loro osservazioni.

3 Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.

## **Articolo 33**

### d) Effetti

1 La domanda di interpretazione ha effetto sospensivo soltanto per decreto del presidente dell'autorità di vigilanza.

2 L'autorità di vigilanza che trova giustificata la domanda di interpretazione toglie l'ambiguità o l'oscurità dei dispositivi della sentenza , senza cambiarne la sostanza , e corregge semplici errori di redazione o di calcolo.

## **TITOLO VI - NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI ABROGATIVE ED ENTRATA IN VIGORE**

### **Articolo 34**

#### Norme transitorie

1 Le disposizioni di questa legge si applicano ai reclami introdotti dopo la sua entrata in vigore.

2 I rimedi di diritto di questa legge si applicano alle sentenze emanate dall' autorità di vigilanza dopo la sua entrata in vigore.

#### **Articolo 35**

##### Disposizione abrogativa

Riservato l'art. 34 , è abrogata l'Ordinanza per la procedura di reclamo in tema di esecuzione e fallimenti dell' 11 ottobre 1946.

#### **Articolo 36**

##### Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce l' entrata in vigore.